



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Ricerca e Innovazione

Presidente
Vicepresidente
Assessori

Luca	Zaja
Marino	Zorzato
Renato	Chisso
Roberto	Ciambetti
Luca	Coletto
Maurizio	Conte
Marialuisa	Coppola
Elena	Donazzan
Marino	Finozzi
Massimo	Giorgetti
Franco	Manzato
Remo	Sernagiotto
Daniele	Stival

P	A
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2824 del 30 DIC. 2013

OGGETTO: INNOVAREA: approvazione del bando “Contributi per l’inserimento nelle piccole e medie imprese di personale qualificato di ricerca, a valere sulla Legge regionale 18 maggio 2007 n. 9”. Impegno risorse finanziarie.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

INNOVAREA: Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”. Approvazione del bando “Contributi per l’inserimento nelle piccole e medie imprese di personale qualificato di ricerca, a valere sulla Legge regionale 18 maggio 2007 n. 9”. Impegno risorse finanziarie.

L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Regione, al fine di sostenere la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e il trasferimento di tecnologia a favore delle piccole e medie imprese presenti sul territorio veneto ha messo in essere una pluralità di strumenti e tipologie di intervento in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”. In linea con gli interventi assunti e con i contenuti del Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione di cui alla DCR n. 70 del 19 ottobre 2011, linee 2 e 8, e agli obiettivi del progetto strategico a regia regionale “INNOVAREA”, DGR n. 1081/2013, con il presente provvedimento, si intende promuovere l’acquisizione, da parte delle imprese, di personale qualificato di ricerca che può essere assunto direttamente dall’impresa o messo a disposizione a favore di quest’ultima da una struttura qualificata di ricerca, senza sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario. L’attenzione al tema dell’incremento dell’attività di innovazione delle imprese, attraverso il sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, è, peraltro, ribadita anche dall’Obiettivo Tematico 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” della proposta di Accordo di Partenariato relativo alla nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 che il Ministero per la Coesione Territoriale ha trasmesso alla Commissione europea il 9 dicembre 2013.

Per le ragioni esposte, si propone alla Giunta Regionale l’approvazione del bando “Contributi per l’inserimento nelle piccole e medie imprese di personale qualificato di ricerca, a valere sulla Legge regionale 18 maggio 2007 n. 9”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinando, a tal fine, risorse pubbliche per euro 2.500.000,00, impegnate, a favore dei soggetti determinabili sulla base della procedura prevista dall’allegato Bando, sul capitolo 100966 “Interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione (L.r. 9/2007)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, che presenta sufficiente disponibilità, con Codice SIOPE 2.03.02.2323.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
la DCR n. 70 del 19 ottobre 2011;
la documentazione in premessa citata;

DELIBERA

1. di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando per la concessione di "Contributi per l'inserimento nelle piccole e medie imprese di personale qualificato di ricerca, a valere sulla Legge regionale 18 maggio 2007 n. 9", **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di impegnare, a favore dei soggetti determinabili sulla base della procedura individuata nel Bando di cui al citato Allegato A, la spesa di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila,00) a valere sul capitolo 100966 "Interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (L.r. 9/2007)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, Codice SIOPE 2.03.02.2323;
4. di demandare al Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione l'adozione degli atti di attuazione derivanti dal presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

DIREZIONE RAGIONERIA
Ai sensi dell'art. 43 LR 39/2001 si appone il visto e si registra in
contabilità l'impegno di spesa n. 3453 cap. 100966
del bilancio 2013 di € 2.500.000/00
il 30 DIC. 2013
F. DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Maurizio Santona

**BANDO**

per la concessione di “Contributi per l’inserimento nelle PMI di personale qualificato di ricerca. Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9”

Premessa

Con il presente bando si intende favorire la competitività delle piccole e medie imprese attraverso la mobilità di personale qualificato di ricerca.

1. Azione finanziabile

- 1.1 Con la presente azione si promuove l’acquisizione, nelle imprese, di personale qualificato di ricerca che può essere assunto direttamente dall’impresa o messo a disposizione a favore di quest’ultima da una struttura qualificata di ricerca¹, senza sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario.
- 1.2 Per personale qualificato di ricerca, ai fini del presente bando, si intendono:
 - a) Ricercatori: i soggetti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati. Più specificatamente, le persone che svolgono attività nella R&S, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base, strategica, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l’innovazione e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca.
 - b) Tecnico qualificato: le persone con preparazione specifica, qualificata e documentabile, per le esigenze progettuali espresse dall’impresa.
 - c) Altro personale qualificato: i titolari di un diploma universitario e dotati di un’esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni nel campo richiesto sulla base delle esigenze progettuali espresse dalla PMI; la formazione nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca è equipollente all’esperienza professionale.
- 1.3 Le risorse messe a disposizione, per le finalità di cui alla presente azione, ammontano a euro 2.500.000,00.

2. Modalità operative

- 2.1 Per essere finanziabile, l’attività del personale qualificato di ricerca deve:
 - svolgersi prevalentemente presso una sede operativa del soggetto beneficiario localizzata in Veneto;
 - durare almeno 12 mesi e, comunque, per un massimo 15 mesi;
 - essere riferita ad una idea progettuale del soggetto richiedente relativa a ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico, innovazione di processo, innovazione di prodotto, innovazione organizzativa o innovazione strategica;
 - non essere riferita ad attività produttiva ordinaria, commerciale o amministrativa.
- 2.2 Il personale qualificato di ricerca, se assunto direttamente dal soggetto beneficiario deve sottoscrivere, con quest’ultimo, un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato o di collaborazione a progetto. Qualora, invece, il personale qualificato di ricerca sia messo a

¹ Per struttura qualificata di ricerca si intende il soggetto giuridico che ha i requisiti di organismo di ricerca o di laboratorio altamente qualificato.



disposizione temporaneamente da una struttura qualificata di ricerca, quest'ultima deve stipulare una convenzione con il soggetto beneficiario².

2.3 Il personale qualificato di ricerca non deve:

- essere coniuge o parente in linea retta discendente di 1° grado, il legale rappresentante, amministratore o socio del soggetto beneficiario;
- avere stipulato contratti di lavoro dipendente o parasubordinato o di consulenza con il soggetto beneficiario nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, ad eccezione dello stage.

3. Beneficiari

3.1 La PMI deve possedere i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la CCIAA competente per territorio;
- b. essere produttrice di beni e di servizi, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile;
- c. operare almeno in uno dei seguenti macrosettori di cui alla classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2007 e risultanti dalla visura camerale ordinaria:
 - C - attività manifatturiere;
 - D - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
 - E - fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente ai codici:
 - 38 - attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
 - 39 - attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 - F - costruzioni;
 - J - servizi d'informazione e comunicazione;
- d. avere una sede operativa localizzata in Veneto e dotata di strumenti e attrezzature, personale dedicato, utenza telefonica e informatica;
- e. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)";
- f. al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo, l'impresa non deve trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, così come definite all'art. 1, comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Sono escluse dai benefici anche le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea" ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf").

3.2 I requisiti sopra descritti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, ed essere mantenuti, a pena di decadenza, sino ai 3 (tre) anni successivi all'erogazione del contributo.

3.3 La variazione della dimensione d'impresa del soggetto beneficiario, successiva al provvedimento di concessione, è ininfluenza se conseguente alla propria attività d'impresa. La variazione della dimensione d'impresa successiva al provvedimento di concessione e antecedente l'erogazione del contributo, per effetto del "collegamento" del beneficiario con altra impresa, ai sensi dell'articolo 3

² Il personale messo a disposizione dell'impresa deve essere legato alla struttura qualificata di ricerca mediante un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione a progetto.



dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, o per effetto di incorporazione o fusione con altra società, determina, secondo i casi, la riduzione o la decadenza del contributo.

4. Modalità di finanziamento, presentazione delle domande e istruttoria

- 4.1 L'agevolazione in conto capitale è assegnata nella misura massima dell'80% del costo totale agevolabile per le piccole imprese e del 60% del costo totale agevolabile per le medie imprese.
- 4.2 Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
- 4.3 La modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo è a "Sportello": l'istruttoria avverrà, pertanto, secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda, solo se completa della documentazione prevista, secondo le modalità di seguito indicate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 4.4 Sono ammissibili i seguenti costi:
- nel caso di assunzione diretta, il costo lordo contrattuale, comprensivo degli oneri previdenziali e sociali, sostenuto dal soggetto beneficiario;
 - nel caso di messa a disposizione da parte della struttura qualificata di ricerca, i costi sostenuti dal soggetto beneficiario di cui alla convenzione sottoscritta tra quest'ultimo e la struttura qualificata di ricerca.
- 4.5 È ammissibile il costo totale agevolabile (esclusa eventuale IVA), compreso tra euro 20.000,00 e euro 40.000,00.
- 4.6 Sono ammissibili i costi a decorrere dalla data di inserimento di personale qualificato che non può, comunque, essere antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 4.7 La domanda è presentata alla Regione esclusivamente a mezzo e mail - inviata dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)³ alla casella di PEC della Regione (protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) - avente come oggetto "LR 9/2007 - contributi inserimento personale qualificato" utilizzando l'apposita modulistica di cui al provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, reperibile sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it.
- La domanda di contributo deve essere presentata tassativamente dalle ore 10.00 del giorno 14 marzo 2014 e determina, in base all'orario di ricevimento⁴, esclusivamente l'ordine prioritario con cui tali richieste saranno istruite, sino ad esaurimento del plafond disponibile. Il contenuto di tali domande non produce effetti nei confronti dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissione a finanziamento. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli uffici della competente Sezione regionale provvederanno all'istruttoria delle altre pratiche secondo l'ordine di priorità sopra definito e fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.
- 4.8 L'impresa presenta una sola domanda di contributo, secondo i tempi e le modalità di seguito descritte e completa in ogni sua parte. In presenza di più domande presentate dalla stessa impresa sarà ammessa solamente la prima accettata dal server regionale. Eventuali richieste di integrazioni, da produrre entro i successivi 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della PEC di richiesta della Sezione regionale, non incideranno sulla posizione acquisita alla data di ricevimento della domanda.
- 4.9 La domanda deve essere:

³ L. 221/2012 che ha convertito il D.L. 179/2012. Per gli effetti dell'invio, si veda anche il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Dlgs 282/2005. Le domande ai fini dell'invio tramite PEC dovranno essere redatte in formato .pdf.p7m non modificabile. Esse dovranno risultare sottoscritte in forma digitale (Dlgs 82/2005) dal legale rappresentante della PMI. Nel caso di sottoscrizione in originale va anche inviato (sempre in formato .pdf) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000).

⁴ L'orario di ricevimento della domanda è quello indicato dal provider di pec della PMI nello stato di accettazione.



- firmata digitalmente dal legale rappresentante della PMI;
- redatta utilizzando esclusivamente la domanda di contributo contenuta nel decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione;
- redatta utilizzando esclusivamente lo schema di progetto contenuto nel decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione;
- completa dei documenti richiesti, specificati nel modulo di domanda, scaricabile dal sito web regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/guest/bandi-avvisi-concorsi>);
- contenere la scansione, in formato pdf.p7m non modificabile, della domanda di contributo, firmata dal legale rappresentante e con evidenza del pagamento dell'imposta di bollo⁵.

4.10 Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, a seguito dell'istruttoria effettuata, ammette le domande alle agevolazioni regionali ovvero esclude l'ammissione al finanziamento stesso. Gli interventi ammessi ed esclusi dai benefici sono, altresì, oggetto di pubblicazione sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it.

5. Modulistica e linee guida

- 5.1 La Sezione Ricerca e Innovazione adotta e pubblica la modulistica e le linee guida per la gestione della spesa nel BURVET e nel sito web, in modalità scaricabile.
- 5.2 La Sezione Ricerca e Innovazione può impartire altre disposizioni e istruzioni che si rendano necessarie per l'attuazione del bando, ivi comprese eventuali FAQ.

6. Esame e valutazione delle domande presentate

- 6.1 Entro 60 giorni dalla data di invio della domanda si conclude la valutazione. In sede di valutazione si verifica che:
- la domanda sia trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi;
 - siano rispettati i requisiti di ammissibilità dei costi;
 - il profilo curricolare della persona da assumere o messa a disposizione sia coerente con le esigenze del soggetto proponente e con i risultati previsti dalla domanda e dallo schema di progetto;
 - la domanda e lo schema di progetto siano completi e chiari nell'esposizione.
- 6.2 È ammissibile il progetto che ha superato positivamente le verifiche sopra elencate.
- 6.3 Non è ammissibile la domanda:
- presentata in difformità delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente bando;
 - presentata su modulistica diversa da quella adottata in attuazione del bando;
 - priva della firma elettronica digitale;
 - che presenti un progetto incoerente con gli obiettivi e le finalità del bando.
- 6.4 È possibile chiedere al soggetto proponente integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta d'integrazione il termine per l'istruttoria rimane sospeso.
- 6.5 Per il computo dei termini si rinvia agli articoli 2962 e 2963 c.c.

⁵ L'imposta di bollo relativa alla domanda può essere assolta in modo virtuale, tramite apposita autorizzazione della Agenzia delle Entrate (DPR 642/1972 art.15 e DM 23.1.2004, art. 7). In alternativa è possibile apporre la marca da bollo ed il relativo annullo sull'originale del modulo di domanda, da inoltrarsi, in formato .pdf.p7m.



6.6 Nella formulazione del giudizio di ammissibilità è possibile rideterminare l'ammontare dei costi totali agevolabili.

7. Formazione e pubblicazione degli elenchi dei beneficiari

- 7.1 Conclusa l'istruttoria, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione approva, di volta in volta, con proprio decreto, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, l'elenco delle domande finanziabili e di quelle inammissibili a contributo, specificando solo per quest'ultime, le motivazioni di esclusione.
- 7.2 I decreti di cui al precedente comma sono pubblicati sul BURVET e sul sito Internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).
- 7.3 L'Amministrazione regionale comunica l'esito dell'istruttoria ai soli soggetti proponenti ammessi a finanziamento, indicando l'importo del contributo concesso.
- 7.4 I soggetti ammessi sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 D. lgs. n. 33/2013.
- 7.5 Ad avvenuto esaurimento del plafond disponibile, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione adotta il decreto di chiusura dello "sportello".

8. Decadenza della concessione del contributo

- 8.1 La decadenza della concessione del contributo è disposta, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, nei seguenti casi:
- a) falsità nelle dichiarazioni rese;
 - b) rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici anche comunitari;
 - c) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a contributo;
 - d) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% di quelle ammesse a contributo;
 - e) rifiuto opposto dal soggetto beneficiario di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso ai locali;
 - f) messa in liquidazione volontaria, assoggettamento a procedure concorsuali del soggetto beneficiario, chiusura o trasferimento fuori del territorio regionale durante la realizzazione del progetto ed entro i due anni successivi all'erogazione del contributo;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa statale e comunitaria in materia di cumulo degli aiuti;
 - h) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste nel bando, e nei provvedimenti attuativi, a pena di decadenza.
- 8.2 Inoltre, la decadenza è disposta in misura totale o parziale, in proporzione all'inadempimento riscontrato, qualora a seguito dei controlli effettuati ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
- 8.3 Se il contributo è già stato erogato interamente o parzialmente, in conseguenza del provvedimento di decadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. Qualora sia comunicata la rinuncia prima della conclusione del procedimento di decadenza, la sanzione non è irrogata.
- 8.4 Nell'ipotesi in cui, come conseguenza della decadenza, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati, a norma dell'art. 11, comma 5, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.



- 8.5 Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del contributo.

9. Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti

- 9.1 La concessione e l'erogazione del contributo è soggetta al Regolamento (CE) n. 1407/2013 ("*de minimis*") e s.m.i.. Pertanto l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite non deve essere superato anche in fase di erogazione del contributo.

10. Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali ed elenco beneficiari

- 10.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it.
- 10.2 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto – Sezione Ricerca e Innovazione, telefonando ai seguenti numeri: 041 2795820 - 5877.
- 10.3 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.
- 10.4 I beneficiari accettano di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari come previsto dall'art. 6 del Reg. CE n. 1828/2006.
- 10.5 Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione adotta e pubblica la relativa modulistica entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 10.6 Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione può impartire altre disposizioni ed istruzioni che si rendano necessarie per l'attuazione del bando.
- 10.7 Tutta la documentazione deve essere prodotta in conformità al DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e accompagnata da documento di identità in corso di validità.
- 10.8 Per quanto non previsto dal bando, si fa espresso rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.